

*Il testo della legge (CIL VI, 930), datata al 69 d.C., è inciso su una tavola di bronzo, forse custodita nella curia, e conservata solo in parte. Si compone di otto clause e della «sanctio».*

- «(I) [gli] sia consentito di stipulare trattati con chi vorrà, così come fu consentito al divo Augusto, a Tiberio Giulio Cesare Augusto e a Tiberio Claudio Cesare Augusto Germanico».
- «(II) Gli sia consentito di convocare il senato, presentare una proposta, congedare l'assemblea, far approvare un senatoconsulto tramite la presentazione di una proposta e un voto per separazione, così come fu consentito al divo Augusto, a Tiberio Giulio Cesare Augusto, Tiberio Claudio Cesare Augusto Germanico».
- «(III) Quando il senato sarà convocato per sua volontà o autorità, ordine o mandato o in sua presenza, si mantenga e si conservi la pienezza del diritto, come se il senato fosse stato convocato e si tenesse in base alla legge».
- «(IV) Degli aspiranti a una magistratura, a un potere, a un comando o a una qualsiasi funzione, ai quali avrà dato e promesso il suo sostegno, si tenga conto al di fuori delle liste ufficiali in qualsiasi assemblea».
- «(V) Gli sia consentito di spostare e far avanzare i confini del pomerio, quando lo riterrà utile per la *res publica*, così come fu consentito a Tiberio Claudio Cesare Augusto Germanico».
- «(VI) Abbia il diritto e il potere di compiere e realizzare qualunque cosa riterrà utile alla *res publica* per la grandezza delle questioni divine, umane, pubbliche e private, così come poterono fare il divo Augusto, Tiberio Giulio Cesare Augusto, Tiberio Claudio Cesare Augusto Germanico».
- «(VII) L'imperatore Cesare Vespasiano sia svincolato da quelle leggi e da quei plebisciti dai quali fu scritto che non fossero vincolati il divo Augusto o Tiberio Giulio Cesare Augusto e Tiberio Claudio Cesare Augusto Germanico e all'imperatore Cesare Vespasiano Augusto sia consentito fare tutto quello che fu necessario che facessero, in base a qualsiasi legge o proposta, il divo Augusto, Tiberio Giulio Cesare Augusto o Tiberio Claudio Cesare Augusto Germanico».
- «(VIII) Quello che prima di questa legge sia stato compiuto, realizzato, deciso, comandato dall'imperatore Cesare Vespasiano Augusto o da chiunque su suo ordine o incarico sia valido come se fosse stato compiuto per ordine del popolo o della plebe».
- «Se qualcuno, in forza della presente legge, abbia compiuto o avrà compiuto atti contrari a leggi, proposte, plebisciti o senatoconsulto se, in forza della presente legge, non avrà compiuto quello che dovrà compiere in base a una legge, proposta, plebiscito o senatoconsulto, non subisca danno, nessuno debba rendere conto al popolo per questi fatti, nessuno sia accusato o citato in giudizio per questi fatti, nessuno consenta che presso di sé si intenti un processo per questi fatti».